

Quadrilatero Piceno Aprutino

Statuto Associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE

“QUADRILATERO PICENO APRUTINO – PICAP”

Art. 1 – Denominazione

1.1 - È costituita la coalizione territoriale “Quadrilatero Piceno Aprutino”. Essa ha natura giuridica di “Associazione”, nel rispetto del Codice Civile e della L. 383/2000, ed assume la denominazione di Associazione “**Quadrilatero Piceno Aprutino – PICAP**”.

1.2 - L’Associazione non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Essa è dotata di autonomia operativa, amministrativa e finanziaria.

1.3 - Il Consiglio Direttivo adoterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’Ente morale.

1.4 - L’attività degli associati e delle cariche sociali è svolta a titolo gratuito.

1.5 - L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, con previsione della elettività delle cariche associative.

1.6 - L’ambito del territorio Piceno Aprutino, cui fa riferimento l’Associazione “Quadrilatero-PICAP” è costituito dall’intera provincia di Ascoli Piceno, a nord; e dalle aree della provincia di Teramo site al di sopra del fiume Vomano, a sud. La residenza e/o l’operatività all’interno di tale ambito è vincolante ai fini sia della iscrizione dei soci sia dell’attribuzione del marchio d’origine.

Art. 2 - Sede

L’Associazione ha sede legale in Ascoli Piceno, c/o Centro Convegni Camera di Commercio, Via ... e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni operative anche in altre città d’Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Scopi ed Oggetto sociale

Rientrano tra gli scopi e le finalità dell’Associazione:

- **Promuovere** la conoscenza del ‘Quadrilatero Piceno Aprutino’, in particolare delle potenzialità e peculiarità presenti nel suo territorio;
- **Incrementare** nelle comunità operanti nel territorio, la consapevolezza delle potenzialità economiche connesse al loro positivo sfruttamento;
- **Diffondere** l’utilizzo di un modello di sviluppo basato sulle sinergie di rete e sull’azione di sistema, capace di mettere a sistema le diverse componenti interagenti sul territorio;
- **Approfondire** le opportunità, le convenienze e le necessità organizzative connesse ad un’azione comune per la qualificazione dei prodotti dell’area e del lavoro delle sue comunità;
- **Adoprarsi** per la valorizzazione delle risorse umane, paesaggistiche, culturali, professionali ed imprenditoriali, anche attraverso convenzioni con agenzie di scopo o altri Soggetti mirati;
- **Definire** un logo ed un marchio che identifichino prodotti e servizi dell’area Piceno-Aprutina, al fine di incentivare il costante miglioramento della loro qualità;

- **Diffondere** il marchio ed il logo quali strumenti non solo di marketing ma di sviluppo integrato, nel convincimento che il prodotto è sempre il risultato di un territorio nel suo insieme;
- **Esaltare** la cultura dell'eccellenza e le vocazioni del territorio inquadrando in una filosofia del "fare";
- **Difendere** ed esaltare la qualità del territorio come elemento imprescindibile per la qualità della sua imprenditorialità e delle sue produzioni;
- **Guardare** all'internazionalizzazione attraverso la logica del "total service", cercando di favorire non solo l'offerta di prodotti ma anche e soprattutto di servizi;
- **Favorire** la riscoperta ed il recupero di valori legati al territorio, fondamentali per una crescita sana e continuativa del settore imprenditoriale;
- **Incentivare** la capacità di fare squadra ed il dialogo tra forme d'imprenditorialità diverse, come modello vincente per affrontare le sfide del mercato globale;
- **Divulgare** la cultura della sostenibilità e dell'integrazione quali elementi primari per un percorso di sviluppo;
- **Stimolare** la ricerca continua, l'adattamento ai cambiamenti ed il governo delle complessità, come strumenti strategici al pari di quelli tecnologici.

Art. 4 – Soci

4.1 - I Soci dell'Associazione si distinguono in: fondatori, ordinari, aderenti, onorari.

4.2 - Sono **Soci Fondatori** i soggetti che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione ed il suo Statuto.

Il Consiglio Direttivo in carica potrà, in occasione della prima riunione ufficiale del 2011, attribuire il titolo di socio fondatore agli Enti Locali, Istituzioni Pubbliche o di diritto pubblico ed Istituti finanziari, che abbiano perfezionato la loro adesione entro il 31.12.2010

4.3 - Sono **Soci Ordinari** i soci residenti o operativi nel territorio Piceno Aprutino che condividendo le finalità dell'Associazione, chiedono di aderirvi e si impegnano a contribuire per lo sviluppo della Associazione e della sua "mission".

Le modalità di accettazione del socio e la sua adesione all'Associazione vengono normate dallo Statuto.

Possono essere soci ordinari esclusivamente gli Enti pubblici, gli Enti Locali, le Istituzioni, le Associazioni, gli Istituti Bancari, le Società (di persona e/o di capitali) aventi sede amministrativa o operativa all'interno del territorio Piceno Aprutino, come sopra individuato.

4.4 – I Soci Fondatori ed Ordinari, con esclusione degli Enti locali, sono tenuti a fornire un contributo di sostegno all'Associazione, nelle forme da Essi ritenute compatibili. In caso di concessione di contributo economico, questo dovrà avere l'entità minima di cui all'Art. 6-a).

Gli Enti Locali sono esclusi dal fornire risorse finanziarie; essi potranno liberamente offrire contributi attraverso l'organizzazione di attività, la messa a disposizione di sedi e/o di personale.

4.5 - Sono **Soci Aderenti** i soggetti privati (imprese, imprenditori, professionisti, ecc.), che, condividendo le finalità dell'Associazione, chiedono di aderire ad essa.

L'adesione avviene per domanda diretta e comporta il versamento di una quota annuale a favore dell'Associazione fissata dal Consiglio Direttivo.

I Soci Aderenti possono essere residenti o non residenti. La quota dei "non residenti" non può superare il 25% del numero complessivo di soci aderenti.

L'adesione all'Associazione costituisce titolo per richiedere la possibilità di utilizzo del marchio e del logo creati dall'Associazione.

4.6. La concessione per l'utilizzo del marchio viene rilasciata dalla struttura di scopo (Agenzia o altro Soggetto giuridico) creata per sviluppare la internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi del territorio Piceno Aprutino, con modalità e condizioni da Essa predeterminate. Tale struttura viene individuata dal Consiglio Direttivo secondo criteri di economicità e professionalità.

4.7. - Sono **Soci Onorari** le persone fisiche o giuridiche che si siano rese benemerite nella qualificazione o valorizzazione del territorio Piceno Aprutino.

La qualifica è proposta dal Consiglio Direttivo ed è deliberata dall'Assemblea dei Soci con maggioranza non inferiore ai $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti in sede di votazione.

I Soci Onorari non sono tenuti al versamento obbligatorio di alcun contributo.

Art. 5 - Diritti e Requisiti dei Soci

5.1 - Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

5.2 - La domanda di adesione quale Socio Aderente va presentata per iscritto all'Associazione. La decisione sull'accettazione o meno della domanda spetta al Consiglio Direttivo, che la delibera a maggioranza.

In caso di accettazione della domanda, il Socio ammesso dovrà versare la quota sociale annuale entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione medesima.

5.3 - I Soci Ordinari possono farsi rappresentare nelle assemblee da altro socio effettivo, mediante delega sottoscritta. Ciascun Socio può rappresentare unicamente un altro socio.

I Soci Onorari partecipano alle assemblee con voto consultivo.

5.4 - La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- esclusione: il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione limitatamente ai Soci Aderenti, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo con una maggioranza non inferiore ai $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei suoi componenti

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 6 - Risorse Economiche

I mezzi finanziari per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle sue spese di funzionamento saranno costituiti:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo, la cui entità non potrà superare Euro 500,00 (cinquecento) per alcuna tipologia dei Soci. In alternativa, ed a scelta esclusiva del Socio, contributo "una tantum" di entità non inferiore a Euro 3.000,00 (tremila) da versare in unica soluzione entro trenta giorni dalla data dell'Atto Costitutivo (per i Soci Fondatori); entro trenta giorni dall'avvenuta iscrizione (per tutti gli altri Soci). La concessione di contributi "una tantum" esclude il versamento delle quote annue;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e liberalità, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

Non è prevista alcuna corresponsione di contributi annuali da parte degli Enti pubblici o di diritto pubblico.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione da iniziative promozionali.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge; eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Comitato dei Garanti.

E' facoltà dell'Assemblea nominare un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri esterni all'Associazione.

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Segretario, con funzioni specifiche attribuite dal Consiglio stesso.

Art. 8 - Assemblea Generale

8.1 - Compete all'Assemblea Generale :

- a. approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b. deliberare sul programma generale di attività dell'Associazione;

- c. eleggere il Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei componenti, ed eventualmente il Revisore ovvero il Collegio dei Revisori, con possibilità di determinarne i relativi emolumenti;
- d. ratificare le nomine dei Consiglieri che fossero stati eletti in seno al Consiglio Direttivo per cooptazione;
- e. deliberare sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, reinvestendoli a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f. deliberare lo scioglimento per qualunque ragione e la liquidazione dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
- g. deliberare sulle modifiche del presente Statuto.

8.2. - L'Assemblea può nominare un Presidente onorario dell'Associazione, scegliendo al di fuori del Consiglio, in considerazione di particolari meriti acquisiti per la valorizzazione della Associazione.

Il Presidente onorario partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio. La carica di Presidente onorario non è legata ad un periodo prestabilito.

8.3 - L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria per deliberare le modifiche allo statuto ovvero lo scioglimento dell'Associazione. Hanno titolo di partecipazione all'Assemblea i Soci in regola col pagamento delle quote associative annuali.

8.4 - La convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria avviene da parte del Presidente, su iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente stesso mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno della riunione, da inviare ai Soci almeno otto giorni prima della riunione. Il Consiglio Direttivo può convocare assemblee in sede "Straordinaria", se richiesto dalla maggioranza dei suoi Membri. Inoltre il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea Straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci. In tale caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 3 (tre) settimane dalla presentazione della richiesta stessa.

8.5 - L'Assemblea Generale *ordinaria* è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti nell'elenco dei Soci effettivi in regola col pagamento delle quote associative dell'anno in corso. Trascorse ventiquattro ore da quella fissata per la prima convocazione, essa si riterrà validamente costituita in seconda convocazione, con la presenza di almeno ¼ (un quarto) dei soci.

Le deliberazioni prese nelle assemblee ordinarie saranno valide con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.

8.6 - L'Assemblea Generale *straordinaria* è validamente costituita con i medesimi criteri di quella ordinaria.

La presenza dei Soci nelle assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, è ammessa anche per delega e ciascun Socio può essere portatore di non più di una delega.

8.7 - Per le modifiche dello Statuto è richiesta, sia in prima che in seconda convocazione, la maggioranza semplice (50% + 1) dei Soci presenti. Per la presentazione, in sede assembleare, di modifiche dello Statuto è richiesto il preventivo parere favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci Fondatori. Tale parere dovrà essere espresso con nota scritta inviata al Consiglio Direttivo in data antecedente la convocazione dell'Assemblea.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con le vigenti leggi italiane.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

9.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea Generale, da scegliersi tra i Soci ovvero tra i mandatarî delle persone giuridiche socie, di cui quattro individuati, di diritto, nelle seguenti figure:

- Presidente Camera di Commercio di Ascoli Piceno;
- Presidente Camera di Commercio di Teramo;
- Presidente Unione Industriali di Teramo;
- Presidente Confindustria Ascoli Piceno.

All'atto della costituzione il Consiglio Direttivo ed il Presidente sono nominati dai Soci Fondatori.

9.2. Tutti i componenti sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio personalmente. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive per motivi di salute o gravi ragioni personali, comporta la decadenza automatica dalla carica.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea dei Soci.

9.3. Il Consiglio Direttivo:

- a. elegge tra i propri Membri il Presidente ed, eventualmente, un Vice Presidente;
- b. elegge, con le stesse modalità, il Direttore ed i componenti del Comitato Scientifico;
- c. nomina, ove ritenuto necessario, un Segretario e/o altri collaboratori della Associazione, determinandone attribuzioni ed eventuali emolumenti;
- d. delibera sulle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e sovrintende alla sua amministrazione, relazionando al Consiglio in ordine ai problemi di carattere economico-finanziario inerenti alla gestione amministrativa della stessa;
- e. nomina per "cooptazione" altri Consiglieri fino al numero massimo consentito dallo Statuto, con l'obbligo di sottoporre le nomine all'approvazione della successiva Assemblea;
- f. realizza l'attività programmatica e funzionale della Associazione sulla base delle proposte dell'Assemblea;
- g. predispose il rendiconto economico e finanziario, depositandolo presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i Soci;
- h. predispose eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- i. convoca l'Assemblea dei Soci e si riunisce su invito del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente oppure su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri;
- j. delibera sull'ammissibilità di nuovi Soci e sull'eventuale decadenza dalla qualifica di socio;
- k. delibera la decadenza dei Consiglieri e/o dei componenti del Comitato scientifico non partecipanti, secondo i criteri di cui all'Art. 9, comma 9.2 e all'Art. 11.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei propri membri e col voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti, decide quello del Presidente o di chi ne fa le veci. I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

9.4. Ai componenti il Consiglio Direttivo non competono compensi, salvo il riconoscimento di un gettone di presenza la cui entità è deliberata annualmente dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente è l'organo cui compete la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale. Egli può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'esecuzione dei progetti operativi approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di prevedere un Vice Presidente.

Il Presidente o, in sua assenza od impedimento, il Vice Presidente, convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo fra i propri Membri e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili per un massimo di una volta.

Il Presidente non rieletto e/o non rieleggibile può essere eletto componente dei Consigli Direttivi nominati dall'Assemblea successivamente alla sua decadenza. Al Presidente, ove necessario ed in caso d'urgenza, sono demandati e conferiti i poteri esecutivi del Consiglio Direttivo. Quanto emanato dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere immediatamente convocato per la ratifica. In caso di mancata ratifica si dovrà immediatamente convocare l'Assemblea Generale dei Soci, nelle forme previste dal presente Statuto, per sottoporgli la ratifica del provvedimento presidenziale, che si intende comunque sospeso fino alla decisione assembleare.

Art. 11 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l'organo di studio e consultazione per l'esame e la discussione delle problematiche di ordine tecnico e/o economico inerenti il territorio piceno-aprutino.

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, incluso il Direttore, da individuarsi secondo criteri di elevate competenza e professionalità.

Ai lavori del Comitato scientifico possono essere chiamate a partecipare persone anche non socie aventi specifiche competenze in particolari materie.

La mancata presenza a tre riunioni consecutive, ove non legata a motivi di salute o gravi ragioni personali, è motivo di decadenza automatica della carica.

Il Direttore del Comitato Scientifico è membro di diritto del Consiglio Direttivo, e come tale partecipa a tutte le riunioni del Consiglio medesimo.

Art. 12 - Segreteria

Il Consiglio Direttivo, al fine di assicurare l'efficace e funzionale attività dell'Associazione, può avvalersi di un Segretario o di un ufficio di segreteria.

La composizione della segreteria e la nomina del Segretario competono al Consiglio Direttivo.

La funzione di Segretario verrà attribuita ad un socio ovvero ad un collaboratore esterno senza vincolo di subordinazione. Le funzioni di componente dell'ufficio di segreteria saranno attribuite a soggetti dipendenti e/o collaboratori del socio Soggetto giuridico che esprime il Presidente.

Il Segretario partecipa, di norma, a tutte le riunioni degli organi collegiali senza diritto al voto e con funzione di verbalizzazione.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli cura la gestione e conservazione dei libri sociali, della corrispondenza e della documentazione inerenti l'attività dell'Associazione, salvo

quella di stretta competenza del Presidente. Cura inoltre, su mandato del Consiglio Direttivo, le attività organizzative e logistiche dell'Associazione. Al Segretario ed ai componenti della segreteria compete esclusivamente un rimborso spese forfettario semestrale, determinato nella sua entità dal Consiglio Direttivo sulla base della attività svolta.

Art. 13 - Revisori dei Conti

L'Assemblea Generale, qualora richieda il riconoscimento giuridico dell'Associazione ai competenti Organi Regionali, provvederà alla nomina di un Collegio di Revisori dei Conti di n.3 membri, cui competerà il controllo dei libri e dei documenti contabili riguardanti la gestione amministrativa dell'Associazione.

I componenti del Collegio di Revisori saranno scelti tra una rosa di otto nomi indicati dai Clubs Lions esistenti nel territorio del quadrilatero Piceno Aprutino alla data del 1° Gennaio 2010.

I componenti del Collegio dei Revisori dureranno in carica per tre anni e saranno rieleggibili per una sola volta.

I componenti del Collegio dei Revisori potranno partecipare, ove convocati dal Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori eserciterà il controllo della gestione dell'Associazione ed in particolare dovrà:

- a. controllare la gestione della Associazione;
- b. verificare la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge e alle altre disposizioni che devono trovare applicazione;
- c. vigilare sulla regolarità delle scritture contabili;
- d. esaminare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni.

La funzione di membro del Collegio di Revisori non comporterà attribuzione di compensi, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

Art. 14 – Partecipazione agli Organi Collegiali

Ai sensi dell'Art. 6 del Decreto Legge 78/2010 convertito con la Legge n. 122/2010, la partecipazione agli Organi Collegiali, nonché la titolarità degli Organi dell'Associazione, devono essere "onorifiche".

Art. 15 – Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Bilancio preventivo ed il conto consuntivo vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci entro il 31 Marzo dell'anno successivo. I documenti contabili vanno altresì depositati alla stessa data dell'avviso di convocazione annuale dell'Assemblea Generale dei Soci presso la Segreteria dell'Associazione a disposizione dei Soci che intendano consultarli.

Il bilancio consuntivo va approvato entro i primi sei mesi dell'anno successivo.

La prima annualità di bilancio viene chiusa il 31 Dicembre 2011.

Art. 16– Trasparenza e pubblicizzazione

Le convocazioni assembleari vengono inviate ai Soci attraverso le forme di posta legalizzata consentite dalla legge. Al fine di consentire risparmi temporali ed economici nella gestione di segreteria, ciascun socio – al momento dell'avvenuta

iscrizione – comunicherà l'indirizzo di posta elettronica ove desidera ricevere ogni tipo di comunicazione. L'indirizzo potrà essere modificato in qualunque momento a condizione che ne sia data opportuna e preventiva comunicazione alla responsabile della segreteria. I verbali delle Assemblee e dei Consigli Direttivi sono depositati presso la Segreteria, a disposizione per eventuali consultazioni.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato da una maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti all'Assemblea Generale dei Soci, convocata a tale scopo in sede straordinaria.

Detta Assemblea Straordinaria sarà validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta (metà più uno) dei Soci effettivi.

Qualora venga deliberato lo scioglimento, la stessa Assemblea Straordinaria procede alla nomina di un Liquidatore, determinandone le competenze e stabilendo contestualmente la destinazione del residuo fondo sociale.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad associazioni analoghe, non lucrative e con finalità di pubblica utilità, scelte dall'Assemblea Straordinaria.

Art. 18- Trattamento Dati

Ai sensi delle vigenti leggi sulla riservatezza dei dati, il Socio autorizza l'Associazione ad esibire i suoi dati personali alle Autorità competenti e ad utilizzarli, ove ritenuto utile, per l'espletamento delle attività sociali.

Per "suoi dati personali" si intendono i dati che il Socio ha trascritto nella domanda di ammissione a Socio.

L'Associazione, nei confronti delle Autorità, non risponde della veridicità dei dati trascritti dal Socio nella domanda di ammissione a Socio e nelle dichiarazioni di responsabilità.

Art. 19 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel C.C. e nelle leggi vigenti in materia.